

ASSOCIAZIONE “ALLIEVI E AMICI DEL PROF. GIANCARLO BERNI ONLUS”

- STATUTO-

A) DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA – SCOPO, NATURA E ATTIVITA’

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita un’Associazione denominata “**Allievi e amici del Prof. GIANCARLO Berni ONLUS**”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 **e delle normative pro tempore vigenti.**

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera i, D.Lgs 460/1997 l’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

L’Associazione ha sede in Firenze (FI), attualmente in via Fratelli Rosselli n. 43 .La sede sociale può essere trasferita con delibera dell’Assemblea che può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all’estero.

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 2 – Scopo, natura e attività

L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a e b, D.Lgs. 460/1997, l'Associazione svolge attività nel settore della beneficenza, sia diretta che indiretta, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Nell'ambito di tale attività istituzionale l'Associazione si propone di concedere erogazioni gratuite di somme di denaro, provenienti sia dalla gestione patrimoniale della ONLUS che da campagne di raccolte di donazioni e contributi, in favore di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, con specifica destinazione delle somme erogate a sostegno di progetti e altre attività di utilità sociale, escludendo la possibilità che gli stessi enti beneficiari possano a loro volta erogare verso altri enti le suddette donazioni ricevute, oppure istituire borse di studio nei confronti di coloro che intendano collaborare per il perseguimento dello scopo e delle finalità istituzionali perseguite dall'associazione.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. non fare dimenticare gli insegnamenti ricevuti dal Prof. Giancarlo Berni;
2. diffondere la metodologia clinica e la dedizione alle professioni sanitarie;
3. promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per migliorare il livello culturale e favorire l'aggiornamento professionale;
4. favorire attività di promozione ed educazione socio-sanitaria;

L'Associazione, nell'ambito del proprio scopo, svolge ogni attività volta a favorire la promozione e la diffusione della cultura scientifica e della ricerca in campo medico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, sia locali che nazionali e internazionali.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà promuovere ogni iniziativa che abbia come fine il perfezionamento dell'esercizio professionale nel campo scientifico, culturale e gestionale, attraverso conferenze, seminari, borse di studio, incontri con altre categorie, pubblicazioni e dibattiti.

In via principale l'Associazione si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- a. ideazione, preparazione e organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop, utili alla diffusione di nuove scoperte, intese sia come individuazione di nuovi percorsi di ricerca sia come identificazioni di nuove terapie nel campo della medicina
- b. finanziamento di premi ed erogazione di borse di studio, anche sotto forma di contributo alle spese di frequenza, vitto e alloggio, per la partecipazione a corsi specialistici nonché per l'acquisto di attrezzature da laboratorio e/o materiale, inclusi abbonamenti a riviste, acquisto di testi, ecc..

Al fine di attuare il suo scopo, l'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti, pur sempre secondarie, strumentali e direttamente connesse alle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c, D.Lgs. 460/1997.

B) ASSOCIATI

ART. 3 - Ammissione

Possono diventare associati tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali. Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e

maggioresnni, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. condividano finalità e scopi dell'Associazione;
2. abbiano qualità morali e penali ineccepibili.

Le organizzazioni Pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Chi desidera associarsi dovrà presentare per iscritto domanda d'ammissione all'Associazione, da inviare al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo di posta elettronica;
- impegnarsi ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ove presenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda anche senza motivazione. Le iscrizioni decorrono dal giorno di notifica di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione ad associato sono insindacabili.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Questa dovrà essere rinnovata annualmente da ciascun associato, mediante il pagamento della quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato si perde con le dimissioni volontarie, l'esclusione oppure il decesso.

Gli associati devono provvedere al pagamento della suddetta quota contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di associato; in caso di rinnovo, la quota associativa deve essere corrisposta dagli associati entro quindici giorni dalla scadenza, coincidente con il termine dell'esercizio sociale. Tutti gli associati possono recedere liberamente dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità e gli effetti sotto indicati, senza alcun diritto alla ripetizione delle quote o dei contributi già versati e comunque sul patrimonio dell'Associazione.

Ogni associato ha il diritto ed il dovere morale di dare il proprio contributo d'idee per l'attuazione degli scopi dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dell'Associazione stessa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti.

ART. 4 – Categorie di associati

Gli associati si distinguono in:

- a. **associati fondatori**: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo;
- b. **associati effettivi**: coloro che possiedono i requisiti previsti dall'art. 3 che s'impegnano a pagare puntualmente, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c. **associati onorari**: coloro che, in qualità di soci fondatori o effettivi, hanno reso particolari servizi alla comunità o che, per particolari meriti, sono associati come segno di gratitudine e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. I candidati alla qualifica di associato onorario sono proclamati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Diritti e doveri

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h, D.Lgs. 460/1997, è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. In particolare:

- tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dall'Associazione;
- tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dell'eventuale Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, le questioni inerenti la vita dell'Associazione e degli eventuali regolamenti interni.
- tutti gli associati hanno diritto di ottenere dagli organi sociali le informazioni inerenti la vita dell'Associazione e concorrono a determinarne l'attività;
- ciascun associato può esprimere un solo voto. L'associato che, per qualsivoglia motivo, non possa partecipare fisicamente all'Assemblea può esprimere il proprio voto conferendo delega scritta ad altro associato;
- ogni associato ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ove presenti, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- al puntuale pagamento della quota associativa annuale.

Qualora l'associato adotti un comportamento non conforme ai propri doveri, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo sottopone la decisione all'Assemblea degli Associati sull'eventuale sanzione, richiamo, diffida o esclusione per gravi motivi (art. 24 del Libro primo c.c.).

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. L'elenco degli associati risulta da apposito "Libro degli Associati", conservato presso la sede legale dell'Associazione. Il domicilio degli associati è quello che risulta dal Libro degli Associati, salvo eventuali modifiche comunicate dall'associato all'organo amministrativo e registrate in detto Libro.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 6 – Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo. Con il versamento della quota annuale l'associato acquisisce i diritti elencati all'articolo 5 del presente Statuto a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera h, D. Lgs. 460/1997.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, gli associati versano una quota annuale, stabilita dall'eventuale Regolamento dell'Associazione o, in mancanza, dal

Consiglio Direttivo, da corrispondersi al momento della domanda di ammissione alla qualifica di associato; la quota ha validità annuale, decorrente dal momento della richiesta di ammissione della qualifica di associato e scadenza al termine dell'esercizio sociale dell'Associazione, e dovrà essere rinnovata e contestualmente pagata entro 15 giorni dal termine suddetto.

La quota annuale è fissata pari a € 50,00 (cinquanta), salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Recesso e cause di esclusione

Il rapporto associativo può interrompersi per recesso e/o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione in forma scritta al Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo che ne garantisca il ricevimento, con un preavviso di tre mesi. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli Associati per gravi motivi, su richiesta del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata dall'Associazione, nella persona del Presidente, anche per mezzo di affissione nella bacheca dell'Associazione. Sulla delibera che riguarda la propria esclusione l'associato interessato non ha diritto di voto.

L'associato viene escluso qualora, oltre a quanto già disposto nello Statuto:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, tra cui il pagamento della quota associativa annuale, di eventuali norme o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. compia atti che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, risultino gravemente pregiudizievoli del patrimonio, degli interessi e delle finalità dell'Associazione e/o che arrechino danni morali e materiali all'Associazione;

Il recesso e/o l'esclusione non fanno venire meno gli obblighi concernenti il versamento delle quote o contributi associativi annuali dovuti e non pagati. Gli associati receduti, esclusi oppure che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

C) ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. l'Assemblea degli Associati;
- 2. il Consiglio Direttivo
- 3. il Presidente;
- 4. il Vice Presidente;
- 5. il Segretario
- 6. il Tesoriere

Tutte le cariche sociali, da qualsivoglia organo nominate o ricoperte di diritto, hanno durata triennale, sono rinnovabili e non vengono retribuite.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, l'eventuale Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 9 – Assemblea degli Associati: partecipazione, convocazione e modalità di svolgimento

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' composta da tutti gli associati, iscritti nel "Libro degli Associati", ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore degli eventuali contributi economici versati all'Associazione, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni associato può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro associato; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea degli Associati è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in sede ordinaria per l'approvazione del

bilancio, in occasione di un evento, per la discussione e l'approvazione delle linee generali e in programma di attività dell'anno solare. L'Assemblea ordinaria è altresì convocata una volta ogni tre anni, entro il 30 Novembre, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che entrerà in carica a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di nomina. Viene inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto e deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire e riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblee mediante:

- a. email;

- b. lettera raccomandata, anche a mano;
- c. pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Associazione;
- d. affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, posta presso la sede dell'Associazione;

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nelle 48 ore successive alla prima.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 10 – Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando risultano presenti almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, che non potrà essere tenuta prima di due giorni dalla prima, qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le

modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno di due giorni dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle deliberazioni assembleari sono consultabili presso il Segretario.

ART. 11 – Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze e funzioni

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, se tale argomento è previsto all'ordine del giorno;
- eleggere ogni tre anni, con Assemblea da convocare entro il 30 novembre, i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti, e, all'interno di esso, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; (i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere eletti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa e informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura;)
- sostituire e revocare per giustificati motivi i membri del Consiglio Direttivo;
- se previsto approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
- approvare il rendiconto annuale economico e finanziario;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'ente;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici a scelta, di volta in volta, dell'Assemblea stessa.

I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni, possono essere rieletti e possono essere revocati dall'Assemblea degli Associati per giusta causa o rassegnare le proprie dimissioni.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli Associati.

ART. 13 – Consiglio Direttivo: funzioni e competenze

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha il compito di attuare le direttive generali definite dall'Assemblea degli Associati e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione medesima.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- delibera circa l'ammissione, decadenza, inadempienza, incompatibilità degli associati e accettarne le dimissioni;
- propone all'Assemblea degli Associati i candidati alla qualifica di socio onorario;
- amministra l'Associazione, in osservanza alle norme del presente Statuto, elaborando le funzioni d'indirizzo, i relativi programmi e le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- redige il bilancio annuale (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione);
- stabilisce l'importo annuale della quota associativa e di eventuali contributi straordinari o specifici;
- ha la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- delibera sulla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- autorizza i pagamenti eccedenti l'ordinaria amministrazione stabilendo l'importo limite entro il quale il Consiglio Direttivo può autonomamente decidere ;

- esamina ed approva il programma di attività dell'Associazione e così ogni altra iniziativa che si rendesse necessaria ed opportuna;
- attribuisce ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- stabilisce eventuali contributi straordinari e il relativo ammontare;
- accetta donazioni, lasciti e delibera circa la loro utilizzazione;

ART. 14 – Consiglio Direttivo: convocazioni e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi, per la periodica relazione del Presidente sulle attività dell'Associazione, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta l'anno per redigere il bilancio annuale.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da:

- Presidente;
- maggioranza dei suoi membri;
- almeno un terzo degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima, a condizione che vengano indicati il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, in caso di urgenza anche tramite telegramma.

Le riunioni del Consiglio, presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le relative delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, consultabile presso il Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio può delegare ai consiglieri compiti e poteri specifici.

Il Consiglio decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo inadempimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare

l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 15 – Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, è il rappresentante legale dell'Associazione e ha la firma sociale. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, assume tale carica il Vicepresidente, fino all'Assemblea successiva.

Il Presidente sovrintende l'attività dell'Associazione e coordina i vari organi sociali, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio Direttivo;
- convoca, previa delibera del Consiglio Direttivo, le Assemblee ordinarie e straordinarie e le presiede;
- controlla che siano realizzate le iniziative deliberate dall'Assemblea, la cui attuazione spetta al Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente e, in caso di sua assenza o

impedimento, lo sostituisce nelle sue funzioni e nei suoi poteri, compresa la rappresentanza sociale.

ART. 17 – Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i servizi di segreteria e redige i verbali delle riunioni assembleari e di Consiglio.

ART. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere provvede:

- alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote associative, rilasciandone ricevuta;

D) PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE – ESERCIZI SOCIALI

ART. 19 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della Legge Regionale 19/2001, non potrà essere inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00). Detta somma costituirà il fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, vincolato a garanzia verso i terzi, e non potrà essere utilizzata per far fonte a oneri gestionali.

Detto fondo potrà essere ulteriormente incrementato con le entrate di cui al successivo comma con delibera dell'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché per lo sviluppo delle attività sono costituite da:

- quote associative e contributi volontari versati dagli associati. Gli associati non hanno diritto al rimborso delle quote o dei contributi versati né in caso di recesso né in caso di esclusione e dimissione. Le quote associative annuali sono immediatamente esigibili e devono essere versate dagli associati contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio e annualmente entro quindi giorni dal termine dell'esercizio dell'Associazione;
- eventuali contributi straordinari;
- corrispettivi specifici pagati a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dagli associati, nonché dagli iscritti, associati e partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per Statuto o per legge fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- donazioni e atti di liberalità compiuti dagli associati o da terzi fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- gli introiti conseguenti alle attività connesse a quelle istituzionali, svolte dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi sociali nonché rendite del patrimonio sociale

- erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo da enti pubblici e privati, organizzazioni o istituzioni interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- sponsorizzazioni ed eccedenze risultanti dal bilancio annuale;
- ogni altre entrata compatibile con le finalità e la natura associativa, comprese le raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Eventuali contributi straordinari saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina motivazioni e ammontare.

Le eventuali sponsorizzazioni dovranno essere effettuate entro i limiti della legalità, della trasparenza e della perfetta correttezza deontologica e amministrativa. Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Quanto sopra è considerato patrimonio dell'Associazione, utilizzabile per gli scopi dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d, D.Lgs 460/1997 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Ai senso dell'art. 10 comma, 1, lettera e, D. Lgs. 460/1997, vige l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale o direttamente connesse e accessorie.

ART. 20 – Conto corrente

L'Associazione dispone di un conto corrente dedicato, a firma, disgiunta fra loro, del Presidente e del Tesoriere. Sia il Presidente che il Tesoriere potranno effettuare le spese di ordinaria amministrazione; le spese di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzate dal Consiglio.

ART. 21 – Esercizio Sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g, D. Lgs. 460/1997, il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario, riferito sia all'attività istituzionale che a quelle direttamente connesse eventualmente svolte dall'Associazione.

Il rendiconto annuale deve riassumere le vicende economiche e finanziarie in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto annuale deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

E) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 22 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie:

- a. per il trascorrere della sua durata e delibera dell'Associazione;
- b. per delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. altre cause previste dall'art. 27 c.c..

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio.

Al sensi dell'art. 10 comma 1 lettera g, D. Lgs. 460/1997, in caso di scioglimento il patrimonio deve essere devoluto obbligatoriamente ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale che persegue finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n 662, modificata dall'art. 23 comma 8 D.L. 16/212, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 23 – Riferimenti normativi

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di

mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale, ove ha sede l'Associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dagli associati fondatori all'Atto Costitutivo.

Gli Associati fondatori:

Sig. Alfonso Lagi

Sig. Luca Berni

Sig. Cesare Francois

Sig.ra Lidia Macconi

Sig. Walter Boddi

Sig. Carlo Nozzoli

Sig. Alessandro Morettini

Sig. Filippo Pieralli

Sig. Iacopo Olivotto

Sig. Giovanni Becattini

Sig. Franco Gabriele

